

DETERMINAZIONE DSAI/4/2025/EFR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2021**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 gennaio 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" come successivamente integrato e modificato, in particolare, dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del

- gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi)” (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 331/2023/S/efr (di seguito: deliberazione 331/2023/S/efr);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
 - la determinazione 10 novembre 2021 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, DMRT/EFC/16/2021, recante “Determinazione degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai Distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2021” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/16/2021);
 - la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 7 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 57346) avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2023 nell’ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 4, comma 8 e dell’articolo 4*bis*, comma 7, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, ciascuna impresa deve adempiere agli obblighi nazionali di risparmio energetico *pro quota* in funzione del rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette ai medesimi obblighi;
- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno d’obbligo 2021 sono stati determinati dall’Autorità, con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/16/2021, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- l’articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, inoltre, che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);

- il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 4bis, posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
- qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 331/2023/S/efr l'Autorità ha accertato la violazione da parte di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) dell'articolo 14, commi 1 e 3 del decreto interministeriale dell'11 gennaio 2017, non avendo la società entro il 31 maggio 2022 adempiuto all'obbligo di acquisto di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno 2021 (pari ad almeno il 60% di 1.552 TEE) e, in particolare, non avendo provveduto alla trasmissione di alcuno dei TEE dovuti;
- con la nota del 7 agosto 2024 il GSE ha comunicato che all'esito delle verifiche compiute la società non ha trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2024, alcuno dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2021 (pari, pertanto, ai 1.552 TEE) risultando, pertanto, la totale inadempienza di S.I.DI.GAS agli obiettivi specifici di risparmio energetico per tale anno d'obbligo.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. per accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per l'anno d'obbligo 2021 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;

2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento mediante PEC a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P. IVA 00573180643) all'indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it nonché al Liquidatore ed ai Commissari Giudiziali del concordato preventivo omologato di S.I.DI.GAS mediante PEC all'indirizzo cp33.2023_tribav@pecconcordati.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 gennaio 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro